

TITOLO II.

*Del Diritto di Cittadinanza.*

**A R T I C O L O 4.**

Ogni Figlio di un Cittadino, purchè dimori nel Territorio della Repubblica, divenuto maggiore acquista i diritti di Cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiere, che possedendo nel Territorio della Repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'Industria, o di Commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere Cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro, che possono giustificare o una possidenza insigne nel Territorio della Repubblica, o un'abilità straordinaria nelle scienze, od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigj importanti resi alla Repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell'età minima.

*Num. 4.*